

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 2 dicembre 1970 concernente la modifica della legge
sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959

(del 29 gennaio 1971)

1. Gli assegni per i figli, che le legislazioni cantonali sono andate gradualmente introducendo in tutta la Svizzera, costituiscono prestazioni sociali indipendenti dalla remunerazione del lavoro e rappresentano una delle misure assunte dallo Stato in favore della famiglia.

Tali assegni vengono normati dal diritto cantonale ed i contributi per il finanziamento di essi sono a carico esclusivo dei datori di lavoro.

In tutti i Cantoni, le norme di legge stabiliscono la misura minima dell'assegno e spetta poi ai partner sociali di migliorarne le prestazioni, attraverso i contratti collettivi di lavoro, secondo le esigenze e le possibilità delle singole categorie.

Il Ticino fu fra i primi Cantoni a legiferare sul tema. L'iniziale legge in materia, votata il 22 luglio 1953 ed entrata in vigore il 1.1.1954, fissava in Fr. 10,— per ogni figlio l'assegno minimo esigibile sul salario mensile: tale assegno venne elevato a Fr. 15,— nel 1958, a Fr. 20,— nel 1960, a Fr. 30,— nel 1966.

Proporzionali aumenti furono pure imposti, attraverso le indicate riforme, anche agli assegni dovuti sui salari commisurati a giornata o ad ora.

2. Con l'iniziativa elaborata del 14.4.1969, gli onorevoli Rossi-Bertoni e confirmatari hanno chiesto l'aumento a fr. 60,— dell'assegno mensile e a Fr. 2,40 di quello giornaliero.

L'atto parlamentare mira scopertamente ad avvicinare il più possibile l'importo delle indennità versate nel settore privato a quello degli assegni erogati dalle amministrazioni pubbliche.

In questo contesto, il termine di confronto più ovvio e più immediato è quello del nuovo art. 14, cpv. 1, della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, ultimamente modificato, che fissa l'assegno per i figli nell'equivalente di Fr. 70,— mensili.

Sempre in base alla suddetta norma, il Cantone versa inoltre l'indennità senza limite di tempo per i figli permanentemente invalidi, rispettivamente sino al 25.mo anno per quelli agli studi, mentre nel settore privato l'assegno dura al più sino al 20.mo anno compiuto del beneficiario (art. 14, cpv. 2, litt. a-b, LC 24.9.1959).

Le richieste dell'atto parlamentare furono sottoposte ai rappresentanti delle organizzazioni padronali e sindacali, in una procedura consultiva, tenuta dal Dipartimento delle opere sociali nel febbraio e nel novembre 1970. Le prime vi si opposero decisamente, ricordando che, all'atto dell'ultima revisione della legge, l'importo dell'assegno era già stato arrotondato per eccesso ed invocando le molteplici diversità delle condizioni esistenti, dal lato economico e giuridico, fra l'impiego pubblico e quello privato.

Esse si dissero tuttavia favorevoli ad un aumento in Fr. 40,— mensili: una associazione anzi — quella degli impresari-costruttori — si dichiarò d'accordo

di inserire negli indici di valutazione anche gli aumenti salariali previsti per il 1971, così da giungere ad un assegno di Fr. 45,— il mese (verbale della seduta del 17.11.1970, pag. 2).

I sindacati, per contro, appoggiarono le proposte dell'iniziativa parlamentare, pur convenendo che il perfetto livellamento delle indennità con quelle del settore pubblico potrebbe anche essere attuato gradualmente e per tappe successive.

Dalla consultazione operata emerge dunque la comune volontà dei partner sociali di accrescere il minimo dell'assegno attualmente erogato: sussiste invece conflitto in ordine al quantum dell'aumento.

3. Il messaggio osserva in proposito che dal 1954 ad oggi la misura dell'assegno per i figli non solo si è adeguata all'evoluzione dei salari, ma ha conosciuto un incremento sostanziale ed effettivo.

Il Consiglio di Stato consente tuttavia con gli autori dell'iniziativa nel ritenere il bisogno di una ulteriore maggiorazione per motivi d'ordine sociale ed economico, ma opina che non sussistano le premesse obiettive dell'incremento nella misura postulata dall'atto parlamentare.

L'accettazione integrale di quest'ultimo determinerebbe infatti, secondo il Governo, l'automatico raddoppio dei contributi versati dai datori di lavoro alle Casse per assegni familiari cui sono affigliati.

Il Consiglio di Stato propone in conseguenza un aumento dell'assegno da Fr. 30,— a Fr. 45,— mensili, con una rivalutazione, quindi, del 50 %: esso suggerisce pure di accrescere proporzionalmente l'assegno giornaliero da Fr. 1,20 a Fr. 1,80; quello orario da Fr. 0,15 a Fr. 0,23; rispettivamente da Fr. 0,17 a Fr. 0,25 per l'edilizia, il genio civile e gli altri rami in cui l'attività subisce interruzioni a dipendenza diretta delle condizioni atmosferiche e stagionali. Le conseguenze finanziarie di questa proposta sono valutate nel messaggio in un volume d'assegno per il 1971 che supera di circa 9.000.000,— quello del 1969 (i dati del 1970 non sono ancora disponibili); rispettivamente, tenuto conto dei costi di amministrazione e degli accantonamenti previsti dalla legge (art. 21, cpv. 1), in una maggior spesa per lo stesso periodo di oltre Fr. 9.500.000,— a carico dei datori di lavoro.

4. Dopo aver sentito il Direttore delle assicurazioni sociali ed il primo firmatario dell'iniziativa (che ha confermato le richieste del 14.4.1969), la Commissione ha lungamente vagliato il problema, in un dibattito intenso, non privo di qualche asprezza polemica.

Alcune opinioni apparivano inclini ad accogliere le proposte del messaggio, che anzi taluno valutava come estensive rispetto al principio inteso ad adeguare al reddito sociale la legislazione in materia di assegni, consegnato negli schemi proposti dalla Commissione per la programmazione economica e già applicato all'atto di precedenti riforme della legge.

Altri Commissari tendevano per contro fermamente all'integrale accoglimento delle proposte Rossi-Bertoni, affermando il bisogno di una rivalutazione sostanziale dell'assegno e l'opportunità di un più concreto avvicinamento del minimo di esso all'importo erogato dal Cantone e da alcuni altri enti pubblici.

I Commissari si sono comunque sforzati di evitare lacerazioni inopportune, specie nel delicato momento politico — economico che il paese attraversa: con voto unanime salvo quattro astensioni, hanno pertanto ritenuto di poter comporre il dissenso, determinando in Fr. 50,— l'ammontare dell'assegno mensile ed attribuendo proporzionali aumenti a quello dovuto sui salari commisurati ad ore od a giornata.

Tali ultimi aumenti sono stati calcolati dall'Ufficio delle assicurazioni sociali.

5. Nel concordare l'indicata soluzione che tende a comporre avverse tesi contrastanti, la Commissione si è lasciata condurre dal proposito di più incisivamente favorire l'evoluzione nel settore, senza peraltro aggravare in modo massiccio il carico contributivo: il maggior onere di finanziamento, rispetto alle proposte del Consiglio di Stato, è infatti valutabile attorno ai franchi 3.000.000,—.

Del resto, la tendenza al moto ascensionale in questo campo si è recentemente affermata anche in altri Cantoni. Così con il 1.1.1971, Basilea-Città e Basilea-Campagna hanno determinato l'assegno mensile nell'importo di franchi 50,—; così ancora a Friburgo venne delegato al Governo, a particolari condizioni, la facoltà di decretare un uguale aumento.

Con la soluzione concordata, il Ticino assume dunque nella scala degli Stati cantonali una posizione di assoluta eccellenza e sembra alla Commissione di aver risposto con dignità alle contrastanti esigenze che si sono esplicitate nel dibattito.

Essa deve comunque dare atto, nel rapporto, che l'accordo raggiunto lascia immutato il contenuto delle divergenti opinioni espresse dai Commissari e pertanto non vincola le posizioni di questi ultimi nell'ipotesi di una ulteriore futura riforma della legge.

6. La Commissione consente con il Dipartimento delle opere sociali, nel ritenere l'inopportunità di attribuire alla innovazione effetto retroattivo al 1.1.1971.

Nel suo scritto del 21.1. u.s., il Dipartimento rileva infatti che tale retroattività comporta gravi disagi di carattere amministrativo e funzionale. Per una corretta applicazione delle nuove norme, i datori di lavoro sarebbero costretti a riprendere il caso di ogni singolo dipendente dall'inizio dell'anno ed a determinare la differenza sull'assegno, calcolata in rapporto al periodo di occupazione, nonchè a presentare alle casse i conteggi di rettifica per le indennità già versate.

Senza dire poi delle difficoltà per la ricerca dei dipendenti che possono aver abbandonato l'azienda o di quella, non improbabile, derivante dall'aggiornamento dei casi in cui il diritto all'assegno ha subito mutazioni.

Pur rilevando che i conteggi con le casse degli assegni familiari vengono compiuti dalle aziende con ritmo trimestrale o semestrale, la Commissione accetta di fissare al 1. aprile 1971 l'entrata in vigore della riforma: a ciò essa viene indotta anche dall'esempio di quanto il Gran Consiglio ha già deliberato di compiere in analoga situazione, ossia all'atto dell'ultima revisione della legge (cfr. raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sess. ord. autunnale 1965, pag. 363, 364).

La cennata proposta, in ordine all'entrata in vigore, parte ovviamente dalla premessa che il Gran Consiglio si chini sull'argomento, con voto deliberante, prima del tramonto della legislatura.

7. L'iniziativa Rossi-Bertoni propone pure di introdurre nell'art. 14 cpv. 3 della legge una nuova lit. c, che consenta al salariato di far valere il diritto all'assegno « quando il figlio immediatamente dopo gli studi od il tirocinio, assolve la scuola reclute, e non ha altro guadagno che il soldo militare ».

Il Consiglio di Stato ritiene che l'invocata estensione dell'assegno anche al periodo indicato nell'atto parlamentare non risponda ad una impellente necessità sociale.

La Commissione concorda con questa opinione, ritenendo che il figlio che presta la scuola reclute non sia, se non molto indirettamente, a carico del padre salariato.

Oltre a ciò, si è preso atto che al postulato hanno rinunciato sia le orga-

nizzazioni sindacali nella procedura consultiva, sia il primo firmatario della iniziativa parlamentare nella seduta del 22.1.1971.

Per gli esposti motivi, la Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare l'allegato disegno di legge, modificato come ai considerandi.

Per la Commissione della Legislazione :

F. Vassalli, relatore

Ballinari — Barchi — Bignasca — Cotti
— Guglielmoni — Maino — Scacchi —
Sganzini — Staffieri — Tamburini —
Tognini

Disegno di

LEGGE

sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 :
modificazione

(del.....)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 dicembre 1970 n. 1696 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — I capoversi primo e quinto dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1959 sugli assegni familiari ai salariati sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

¹ Sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :

- Fr. 50,— al mese, in caso di paga mensile;
- fr. 2,— per ogni giorno di lavoro retribuito, in caso di paga giornaliera.

L'assegno deve essere corrisposto per tutti i giorni feriali, anche se è stata introdotta la settimana lavorativa di 5 giorni.

⁵ Per i salariati retribuiti a ora sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio:

Fr. 0,25 per ogni ora di lavoro retribuito, quando la durata della settimana normale di lavoro è di 48 ore o superiore;

Fr. 0,27 per ogni ora di lavoro retribuito, ai salariati dell'edilizia, del genio civile e di altri rami in cui l'attività subisce interruzioni a dipendenza diretta delle condizioni atmosferiche o della stagione.

Art. 2. — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. aprile 1971.